

AMG Energia S.p.a.- Corrispondenza in uscita

001-0001258-USC/2026

18-03-2026



BARCODE: -001.1867857-

Regolamento incentivi funzioni tecniche

(art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023)

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMG Energia Spa
con delibera n. 101 del 23/12//2025*

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Soggetti destinatari	4
Art. 4 Organizzazione del gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 Quantificazione degli oneri per gli incentivi	6
Art. 6 Limiti individuali dell'incentivo.....	6
Art. 7 Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo	7
Art. 8 Ruolo delle centrali di committenza	8
Art. 9 Graduazione della misura incentivante per lavori	8
Art. 10 Disciplina delle varianti.....	8
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per lavori.....	9
Art. 12 Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture	10
Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture	10
Art. 14 Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari	11
Art. 15 Riduzione degli incentivi e penali	12
Art. 16 Quota utilizzata dall'amministrazione	13
Art. 17 Contrattazione integrativa	14
Art. 18 Norme finali	14

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della AMG Energia S.p.A. (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), anche alla luce dei successivi provvedimenti ANAC.

2. Il presente regolamento si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, ivi comprese le procedure di affidamento diretto, senza previa comparazione di più offerte e le procedure in concessione o in partenariato pubblico-privato, in quanto compatibili. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
- b) i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici.

2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art 45,c.1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nel personale dipendente, **anche con qualifica Dirigenziale**, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

Art. 4 Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Dirigente/Responsabile competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Dirigente/Responsabile competente, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.

3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
- d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.

4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Dirigente/Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.

5. Nel provvedimento dirigenziale di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineate le attività e i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati:

I. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento devono indicare:

- a) il lavoro, il servizio o la fornitura da realizzare ed il relativo programma di finanziamento;*
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del compenso incentivante, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi del presente regolamento;*
- c) il nominativo e il ruolo dei dipendenti incaricati, con relativa categoria e profilo professionale, e dell'attività ad ognuno affidata;*
- d) le aliquote da destinare alle singole attività del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate nel rispetto del presente regolamento, graduate in funzione delle responsabilità e della professionalità collegate allo svolgimento delle relative attività;*
- e) le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;*
- f) i termini per l'esecuzione degli incarichi, con relative penali per il caso di ritardo.*

II. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

III. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

IV. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

V. Le attività svolte parzialmente (per sostituzione, cessazione dal servizio ecc.) saranno incentivate in funzione di quanto effettivamente svolto.)

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.

7. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

Obbligo di astensione

- 1. Il dipendente si astiene dal partecipare ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.*
- 2. Il dipendente si astiene in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023 e del Codice di Comportamento dell'Ente ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.*
- 3. Il dipendente comunica, con congruo termine di preavviso, al dirigente del servizio di appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione.*

Art. 5 Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra il personale dipendente di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 13, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6 Limiti individuali dell'incentivo

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto secondo la disciplina del Codice, questo limite può essere elevato del 15% ai sensi dell'art. 44 comma 4 del d.lgs. 36/23.

Ai fini della verifica del limite previsto dai commi precedenti ogni dipendente rilascia una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/00 con la quale attesta di aver maturato o, in

alternativa, di non aver maturato emolumenti ricadenti nella fattispecie prevista dal presente Regolamento da altre Amministrazioni.

2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 13.

Art. 7 Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
 - b) i lavori il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000 (tranne i contratti in accordo quadro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000. (tranne i contratti in accordo quadro).
 - d) acquisti di beni, servizi e lavori effettuati tramite Consip o altri soggetti aggregatori, quando gli stessi consistono in una mera adesione a strumenti di acquisto per beni dalle caratteristiche predeterminate e non richiedono attività di particolare complessità in fase esecutiva;
 - e) Lavori in amministrazione diretta.
2. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. *In caso di appalti affidati nell'ambito di un accordo quadro, la disciplina sulla costituzione del fondo si applica a ciascun **contratto attuativo dell'accordo quadro** affidato ed al suo importo, in ciascuno dei quali sarà ricompresa la quota spettante ai dipendenti incaricati, compresi quelli che hanno collaborato alla costruzione della gara d'appalto. Rimane in ogni caso fermo il limite massimo percentuale stabilito sul valore dell'intera operazione contrattuale, così come prefissata in sede di definizione dell'accordo.*
4. *Per le fasi che precedono gli accordi attuativi potranno essere remunerate **le sole attività di programmazione, redazione del documento di fattibilità e predisposizione degli atti di gara laddove effettivamente previste.***
5. *In caso di accordo quadro si procede alla liquidazione dell'incentivo ad esito:*
 - a) *alla stipula del contratto di Accordo Quadro per tutte le attività precedentemente svolte;*
 - b) *all'autorizzazione del collaudo/regolare esecuzione di ogni singolo contratto attuativo a completamento dell'opera per tutte le attività relative alla fase di esecuzione*

Art. 8 Ruolo delle centrali di committenza

1. Ai dipendenti delle centrali di committenza che gestiscono per conto di AMG attività incentivabili viene assegnato un incentivo non superiore al 25% di quanto previsto per ciascuna procedura da questo Regolamento. Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza, che deve indicare quali tra le attività previste all'art. 2, comma 2 sono idonee a ricevere l'incentivo. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'ente che ha trasferito le sue funzioni alla centrale stessa.

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 9 Graduazione della misura incentivante per lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dei lavori da realizzare (tranne i contratti in accordo quadro):

a) da euro 40.000 ed inferiore ad euro 5.000.000	2,00%
b) da euro > 5.000.000 a inferiore ad euro 10.000.000	1,90%
c) da euro 10.000.000 a inferiore a 25.000.000	1,80%
d) da euro 25. 000.000	1,70%

Art. 10 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche **relative a lavori**, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	20%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
Responsabile fase di affidamento - Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	25%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	3%
Direzione dell'esecuzione	3%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo	3%
Regolare esecuzione	3%
Verifica di conformità	3%
Collaudo statico	3%
Coordinamento dei flussi informativi	3%
Totale 100,00%	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali NON assegnate saranno redistribuite in egual misura all'incentivazione delle attività tecniche individuate.

Art. 12 Graduatoria della misura incentivante per servizi e forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento (tranne i contratti in accordo quadro):

Servizi

a) da euro 40.000 ed inferiore ad euro 500.000	2,00%
b) da euro > 500.000 a inferiore ad euro 1.000.000	1,75%
c) da euro > 1.000.000 a inferiore a 5.000.000	1,50%
d) da euro 5. 000.000	1,25%

Forniture

a) da euro 40.000 ed inferiore ad euro 500.000	2,00%
b) da euro > 500.000 a inferiore ad euro 1.000.000	1,75%
c) da euro > 1.000.000 a inferiore a 5.000.000	1,50%
d) da euro 5. 000.000	1,25%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	25%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del progetto	10%
Responsabile fase di affidamento - Predisposizione dei documenti di gara	20%
Direzione dell'esecuzione	25%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	5%
Totale 100,00%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali NON assegnate saranno redistribuite in egual misura all'incentivazione delle attività tecniche individuate.

Art. 14 Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Dirigente Responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro Dirigente incaricato, sentito il RUP, che accerta le specifiche funzioni svolte dal personale destinatario degli incentivi. Nello specifico, il Responsabile incaricato tiene conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2 Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate. Resta fermo che un singolo dipendente non può percepire incentivi per una percentuale superiore al 50% del totale degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Dirigente/Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Dirigente/Responsabile competente compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicati gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.
5. La distribuzione degli incentivi avviene entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle attività svolte dal singolo dipendente ed indipendentemente dalla realizzazione dell'opera o dall'acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 15 Riduzione degli incentivi e penali

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Dirigente/Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, e sempre che gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta del 10% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 30% del suddetto importo:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10
	Oltre il 40%	30
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10
	Dal 21% al 40 % dell'importo contrattuale	25
	Oltre il 40%	50

Ai fini dell'applicazione del presente articolo non rientrano gli aumenti dei tempi e dei costi determinati da:

- a. gli incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia di cui all' art. 120, co. 1 del decreto 36/2023, specificamente autorizzate dall'Ente;*

b. sospensioni o proroghe per ragioni di pubblico interesse, legate ad eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione e comunque non imputabili al personale incentivato;

c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice.

Il diritto alla ripartizione dell'incentivo per tutti i soggetti coinvolti nella ripartizione viene sospeso ove non siano stati rispettati gli adempimenti di propria competenza connessi alle comunicazioni obbligatorie quali, ad esempio, le comunicazioni dei dati da trasmettere alla BDAP e BDNCP e in caso di interventi PNRR.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

3. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Dirigente/Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.

5. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 4, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Dirigente/Responsabile di una penale non inferiore al 20% dell'importo spettante e non superiore al 50% del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

Art. 16 Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile di cui all'art. 11 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate per garantire:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 17 Contrattazione integrativa

1. L'effettivo impegno, e la conseguente liquidazione, delle quote di incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale sulla base delle disposizioni del presente Regolamento dovrà avvenire in sede di contrattazione integrativa.

2. A tal fine si acquisisce, tramite apposito verbale di contrattazione integrativa, l'assenso delle OO.SS. in merito al presente Regolamento.

Art. 18 Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.